

Bruxelles, 29.6.2021
COM(2021) 353 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea per il periodo 2021-2026 in sede di comitato specializzato per la pesca istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

ALLEGATO I

1. Principi

Ai sensi dell'accordo sugli scambi e la cooperazione l'Unione:

- (a) agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori; e in conformità agli articoli 28 e 33 di detto regolamento per quanto riguarda la gestione degli stock di interesse comune;
- (b) garantisce l'operatività del comitato specializzato per la pesca, comprese l'elaborazione o la modifica del suo regolamento interno;
- (c) provvede affinché siano istituiti i gruppi di lavoro necessari per i lavori del comitato specializzato per la pesca, comprese, se del caso, l'elaborazione e l'adozione dei loro regolamenti interni;
- (d) mira a garantire che gli atti o le misure adottati dal comitato speciale per la pesca che hanno effetti giuridici siano conformi al diritto internazionale, alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, all'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, all'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- (e) provvede affinché gli atti o le misure adottati dal comitato speciale per la pesca che hanno effetti giuridici siano coerenti con gli obiettivi e i principi dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (articolo 494), tra cui la promozione della sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo ottimale degli stock condivisi, l'utilizzo dei migliori pareri scientifici disponibili come base per le decisioni di conservazione e di gestione, l'applicazione di misure proporzionate e non discriminatorie per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle risorse della pesca, preservando nel contempo l'autonomia normativa delle parti;
- (f) promuove posizioni coerenti con le migliori prassi e con le posizioni assunte in altri forum e consultazioni multilaterali e bilaterali nell'Atlantico nord-orientale e il coordinamento con altre parti e con la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale;
- (g) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- (h) agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;
- (i) mira a promuovere un'attuazione tempestiva, da parte delle parti, delle misure adottate nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione nel quadro giuridico dell'Unione.

ALLEGATO II

1. Orientamenti

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere il lavoro del comitato specializzato per la pesca, in particolare le azioni seguenti:

- (a) discutere e cooperare in materia di gestione sostenibile della pesca;
- (b) prendere in considerazione l'elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione;
- (c) sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente di cui all'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (d) prendere in considerazione misure per la gestione e la conservazione della pesca, tra cui misure di emergenza volte a garantire la selettività delle attività di pesca;
- (e) prendere in considerazione approcci alla raccolta di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, la condivisione di tali dati, comprese le informazioni pertinenti per il monitoraggio, il controllo e il rispetto delle norme, e la consultazione degli organismi scientifici in merito ai migliori pareri scientifici disponibili;
- (f) prendere in considerazione misure atte a garantire il rispetto delle norme vigenti, tra cui programmi congiunti di controllo, monitoraggio e sorveglianza e lo scambio di dati per facilitare il monitoraggio dell'utilizzo delle possibilità di pesca, il controllo e l'esecuzione;
- (g) elaborare gli orientamenti per la fissazione dei TAC provvisori di cui all'articolo 499, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (h) preparare le consultazioni annuali;
- (i) esaminare le questioni relative alla designazione dei porti per gli sbarchi, compresa l'agevolazione della tempestiva notifica da parte delle parti di tali designazioni e di eventuali modifiche di tali designazioni;
- (j) stabilire i termini per la notifica delle misure di cui all'articolo 496, paragrafo 3, per la comunicazione degli elenchi delle navi di cui all'articolo 497, paragrafo 1, e per la notifica di cui all'articolo 498, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (k) costituire un forum di consultazione a norma dell'articolo 501, paragrafo 2, e dell'articolo 506, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (l) sviluppare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca tra le parti nel corso dell'anno, di cui all'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (m) esaminare l'applicazione e l'attuazione dell'articolo 502 e dell'articolo 503, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (n) istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro a norma dell'articolo 8, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

2. L'Unione, si adopera, se del caso, per sostenere il lavoro del comitato specializzato per la pesca in vista dell'adozione di atti o misure che hanno effetti giuridici:

- (a) in relazione alle questioni di cui all'allegato II, punto 1);

- (b) registrando le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 498 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (c) modificando l'elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all'articolo 496, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (d) connessi a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
- (e) per quanto riguarda le modalità di un riesame a norma dell'articolo 510.

ALLEGATO III

Definizione su base annuale della posizione che deve essere assunta dall'Unione nelle riunioni del comitato specializzato per la pesca

Prima che il comitato specializzato per la pesca adotti atti o misure che hanno effetti giuridici, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano negli allegati I e II.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato specializzato per la pesca, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati.

Se nel corso di una riunione del comitato specializzato per la pesca è impossibile raggiungere un accordo, anche in loco, affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.